

SETTORE

IVA

**IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE  
DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE**

RIFERIMENTI

- Artt. 30 e 38-bis, DPR n. 633/72
- Art. 3, DL n. 50/2017
- Provvedimento Agenzia Entrate 26.3.2020
- Circolari Agenzia Entrate 30.12.2014, n. 32/E; 27.10.2015, n. 35/E; 22.7.2016, n. 33/E e 2.8.2019, n. 17/E
- Risoluzioni Agenzia Entrate 11.11.2014, n. 99/E, 28.7.2017, 103/E e 14.11.2018, n. 82/E

IN SINTESI

*Al sussistere di specifici requisiti è possibile richiedere il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. A tal fine è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate il mod. IVA TR.*

*Si rammenta che:*

- *per le richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 è previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità;*
- *l'utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza;*
- *per le richieste di rimborso fino a € 30.000 non è necessario prestare la garanzia;*
- *i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018-2019 beneficiano dell'esonero dal visto di conformità / garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.*

*Relativamente al credito IVA del primo trimestre 2021 il mod. IVA TR va inviato entro il 30.4.2021.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**






RIPRODUZIONE VIETATA


In base all'art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, è possibile richiedere il **rimborso** e/o l'utilizzo in **compensazione tramite il mod. F24** del credito IVA trimestrale (**primo, secondo e terzo trimestre**), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a **condizione** che:


- il credito IVA maturato sia di importo **superiore a € 2.582,28**;
- **nel singolo trimestre, sussista uno dei requisiti** di cui all'art. 30, comma 3, DPR n. 633/72.

#### REQUISITI PER IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE

Per la richiesta in esame deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti.

a	<p>Effettuare, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili.</p> <p>Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, sono considerate <b>"ad aliquota zero" le operazioni attive</b> assoggettate a <b>reverse charge</b> ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 (cessioni di fabbricati ex lett. a-bis, DPR n. 633/72, servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici ex lett. a-ter, ecc.).</p> <p> Va evidenziato che anche le operazioni <b>soggette a split payment</b> ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono ricomprese tra quelle che consentono il <b>rimborso del credito IVA in base al requisito dell'aliquota media</b>.</p>
b	<p>Effettuare <b>operazioni non imponibili</b> (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un <b>ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate</b>.</p> <p> Tra le "operazioni effettuate" vanno considerate anche le <b>operazioni non soggette ad IVA</b> per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis.</p>
c	<p>Effettuare <b>acquisti / importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni</b> di beni e servizi imponibili. Il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. A tal fine è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti con riferimento al credito IVA annuale (Informativa SEAC <a href="#">26.2.2021, n. 64</a>) e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella Risoluzione 28.12.2007, n. 392/E, l'<b>acquisizione di un bene ammortizzabile in leasing</b>, non potendo essere annoverato tra i beni di proprietà dell'utilizzatore, <b>non dà diritto</b> al rimborso in base al requisito in esame.</li> </ul> <p>Contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia, nell'ordinanza 10.5.2019, n. 12457 la Corte di Cassazione ha <b>riconosciuto all'utilizzatore la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA</b> considerato che</p> <p> <i>"l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing ... va equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento".</i></p> <p>L'orientamento può essere considerato consolidato (a tal fine è possibile fare riferimento alle analoghe conclusioni della Corte contenute nell'ordinanza 26.9.2018, n. 22959 e nella sentenza 16.10.2015, n. 20951).</p> <p>Tale interpretazione discende dalla normativa comunitaria ed in particolare dall'art. 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE in base al quale costituisce cessione di beni <i>"il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario"</i>. A tal fine può essere richiamata anche la giurisprudenza comunitaria (sentenze Corte di Giustizia UE 8.2.90, causa C-320/88, 16.2.2012, causa C-118/11 e 2.7.2015, causa C-209/14).</p> <p>Di conseguenza il contratto di leasing, a seguito del passaggio della piena disponibilità del bene in capo all'utilizzatore, che ne assume i relativi rischi, dà luogo ad una cessione ai fini IVA;</p>

<b>c</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E in caso di <b>acquisto di un fabbricato</b> è necessario <b>escludere "l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza"</b>.</li> </ul>
<b>d</b>	<p>Effettuare le seguenti <b>operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies</b>, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>lavorazioni</b> relative a beni mobili materiali;</li> <li><b>trasporti</b> di beni e <b>relative prestazioni di intermediazione</b>;</li> <li>servizi <b>accessori ai trasporti</b> di beni e <b>relative prestazioni di intermediazione</b>;</li> <li>servizi <b>creditizi, finanziari e assicurativi</b> resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare;</li> </ul> <p><b>di importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.</b></p> <p> Anche ai fini della verifica del requisito in esame, rilevano le fatture emesse relativamente alle "altre" operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura.</p>
<b>e</b>	<p><b>Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia</b> ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero <b>con rappresentante fiscale in Italia</b>, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.</p>

 La richiesta di rimborso / compensazione è riferita al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l'eventuale credito del trimestre precedente.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.1.2011, n. 6/E, i contribuenti con **contabilità presso terzi** (ad esempio, centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) che hanno optato per la **liquidazione mensile c.d. "posticipata"** ai sensi dell'art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, e ai fini della determinazione della liquidazione periodica, fanno riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente, per:

- la verifica della sussistenza dei presupposti per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale;
- l'individuazione dell'ammontare rimborsabile;

devono considerare **l'imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento**.

Così, ad esempio, per il rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2021 non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2021), bensì le **operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**.

#### COMPILAZIONE DEL MOD. IVA TR

Per la richiesta di rimborso / compensazione in esame il soggetto interessato deve compilare / inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposito mod. IVA TR, recentemente aggiornato.

In particolare, sono state aggiornate le percentuali dei rigli TA4 e TB4 a seguito dell'introduzione della **nuova percentuale di compensazione del 6,4%** prevista dal DM 5.2.2021, applicabile alle cessioni di legno / legna da ardere da parte di produttori agricoli in regime speciale IVA ex art. 34, DPR n. 633/72.


#### FRONTESPIZIO

Nel Frontespizio, oltre ai consueti dati anagrafici del contribuente, nel riquadro **"Periodo di riferimento"** va indicato l'anno e il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturato il credito che si intende chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione (per la richiesta di rimborso del credito IVA del primo trimestre 2021 va quindi indicato **"2021"** e **"1"**).


**QUADRO TA - OPERAZIONI ATTIVE**

Vanno riportate le operazioni attive annotate / da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi per il trimestre di riferimento.

QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TA1						
TA2						
TA3						
TA4						
TA5						
TA6						
TA7	Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione:					
TA8						
TA9						
TA10						
TA11						
TA12						
TA13						
TA14						
TA20	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni					
TA21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter					
TA22	TOTALE (col. 1, somma dei righi da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righi da TA1 a TA14)					
TA23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					
TA24	TOTALE (TA22 col. 2 ± TA23 campo 1)					
TA30	Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie					
TA31	Altre operazioni					
TA32	TOTALE (somma dei righi TA22 col. 1, TA30 e TA31)					
TA33	Cessioni di beni ammortizzabili imponibili					

Rigo	Descrizione
da TA1 a TA14	<p>Ammontare delle <b>operazioni imponibili per le quali si è verificata l'esigibilità dell'IVA</b>, suddivise in base all'aliquota IVA / percentuale di compensazione applicata, tenendo conto delle variazioni ex art. 26 (note di debito / credito) riferite ad operazioni registrate nello stesso trimestre (se riferite a periodi precedenti vanno indicate a rigo TA23, campo 1).</p>
TA20	<p>Ammontare (imponibile) delle operazioni con applicazione del <b>reverse charge</b>, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di rottami ex art. 74, commi 7 e 8 e di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;</li> <li>• cessioni di oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibili IVA a seguito di opzione ex art. 17, comma 5;</li> <li>• prestazioni di servizi nel settore edile da subappaltatori ex art. 17, comma 6, lett. a);</li> <li>• cessioni di fabbricati uso abitativo / strumentali, imponibili IVA a seguito di opzione ex art. 10, nn. 8-bis e 8-ter;</li> <li>• cessioni di telefoni cellulari / console da gioco, PC e laptop nonché dispositivi a circuito integrato ex art. 17, comma 6, lett. b) e c);</li> <li>• prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter);</li> <li>• cessioni di titoli ambientali ex art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater).</li> </ul> <p> In tale rigo devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad IVA nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.</p>
T21	<p>Ammontare (<b>imponibile</b>) delle cessioni di beni / servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici / Società <b>assoggettate a split payment</b> ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.</p>

**RIPRODUZIONE VIETATA**

<b>TA30</b>	<p>Ammontare delle <b>operazioni non imponibili</b> quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esportazioni ed operazioni assimilate e servizi internazionali ex artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72 nonché operazioni con il Vaticano e San Marino e con organizzazioni internazionali ex artt. 71 e 72, DPR n. 633/72;</li> <li>• cessioni di beni intraUE ex artt. 41 e 58, DL n. 331/93;</li> <li>• cessioni di beni intraUE estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. f) e g), DL n. 331/93;</li> <li>• operazioni effettuate fuori dall'UE da agenzie di viaggio e turismo che applicano il regime speciale ex art. 74-ter, DPR n. 633/72;</li> <li>• esportazioni di beni usati e altri beni ex DL n. 41/95, limitatamente al margine non imponibile (la restante parte del corrispettivo va ricompresa a rigo TA31).</li> </ul>
<b>TA31</b>	<p>Ammontare delle <b>altre operazioni senza applicazione dell'IVA</b>, quali ad esempio, operazioni esenti e cessioni effettuate a favore di soggetti extraUE ex art. 38-quater, DPR n. 633/72, nonché la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati.</p> <p> Nel rigo in esame vanno ricomprese le <b>operazioni non soggette ad IVA</b> (in mancanza del requisito della territorialità) ex artt. da 7 a 7-septies per cui è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.</p>
<b>TA33</b>	Ammontare delle <b>cessioni imponibili di beni ammortizzabili</b> (già comprese nei righi precedenti). Tale rigo è utilizzato per determinare la relativa aliquota media (rigo TD1).

#### QUADRO TB - OPERAZIONI PASSIVE

Vanno riportate le **operazioni passive** riferite al trimestre oggetto di richiesta di rimborso / compensazione.

QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TB1					2	
TB2					4	
TB3					5	
TB4					6,4	
TB5					7,3	
TB6					7,5	
TB7	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione				7,65	
TB8					7,85	
TB9					8,3	
TB10					8,5	
TB11					8,6	
TB12					10	
TB13					12,3	
TB14					22	
TB20	TOTALE (somma dei righi da TB1 a TB14)					
TB21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					
					di cui differenze di imposta	
TB22	TOTALE (TB20 col. 2 + TB21 campo 1)					
TB30	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta					
TB31	Percentuale di detrazione					%
TB32	IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE					
TB33	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili					

Rigo	Descrizione
<b>da TB1 a TB14</b>	Ammontare delle <b>operazioni passive</b> (acquisti interni, acquisti intraUE e importazioni imponibili) con <b>IVA detraibile</b> annotate nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento, suddivise in base all'aliquota IVA / percentuale di compensazione applicata, tenendo conto delle variazioni ex art. 26 (note di debito / credito) riferite ad operazioni registrate nello stesso trimestre (se riferite a periodi precedenti vanno indicate a rigo TB21, campo 1).


RIPRODUZIONE VIETATA



<b>da TB1 a TB14</b>	Per gli acquisti con IVA detraibile in <b>misura parziale</b> , va indicata la <b>quota di imponibile</b> e di <b>imposta detraibile</b> . Così, ad esempio, con riferimento all'acquisto di un telefono cellulare per € 400 + IVA, a rigo TB14 va indicato € 200 (imponibile) e € 44 (imposta).
<b>TB30</b>	Ammontare degli acquisti (interni, intraUE e importazioni) <b>con IVA indetraibile</b> . Nel caso di <b>detrazione parziale dell'IVA</b> (ad esempio, telefono cellulare), va indicata la quota di imponibile corrispondente alla parte di IVA indetraibile, mentre la restante quota di imponibile e di imposta va riportata nei rigi da TB1 a TB14. Con riferimento all'esempio di cui sopra, a rigo TB30 va indicato € 200.
<b>TB31</b>	I soggetti per i quali opera la limitazione della detrazione dell'IVA in base al <b>pro-rata</b> devono indicare la <b>percentuale di detrazione 2020</b> , risultante dal mod. IVA 2021.
<b>TB32</b>	Ammontare dell' <b>IVA ammessa in detrazione</b> , corrispondente all'importo di rigo TB22, ovvero, per i soggetti con pro-rata, all'importo risultante dall'applicazione della percentuale di detrazione (rigo TB31) all'ammontare di rigo TB22. In caso di applicazione di <b>criteri speciali</b> di determinazione dell'IVA detraibile, va indicata l'imposta risultante in base al regime adottato. Tale importo potrebbe non coincidere con quanto indicato a rigo TB20. In caso di <b>contabilità separata</b> ex art. 36, DPR n. 633/72 va riportato l'ammontare dell'IVA detraibile, tenendo conto della presenza di eventuali attività per le quali vanno rispettati criteri speciali di determinazione dell'IVA. Così, ad esempio, in presenza di 2 attività di cui una con pro-rata, l'ammontare dell'IVA detraibile va calcolato separatamente per ciascuna attività, indicando nel presente rigo la somma di tali importi.
<b>TB33</b>	Ammontare degli acquisti di <b>beni ammortizzabili imponibili</b> (già compresi nei rigi precedenti), <b>con IVA detraibile</b> . Il rigo in esame è utilizzato per determinare l'aliquota media degli acquisti (rigo TD1).

## QUADRO TC - DETERMINAZIONE DEL CREDITO

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO		DEBITI	CREDITI
TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24)		
TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente		
TC3	IVA a debito (somma dei rigi TC1 e TC2)		
TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32)		
TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)		
TC6	IVA detraibile (somma dei rigi TC4 e TC5)		
TC7	IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3)		

Rigo	Descrizione
<b>TC1</b>	<b>IVA (a debito) relativa alle operazioni imponibili</b> , desumibile da rigo TA24.
<b>TC2</b>	<p><b>IVA (a debito) dovuta dall'acquirente / committente</b> o da soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni dagli stessi corrisposte, ossia, ad esempio, per le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisti di beni da Vaticano e San Marino ex art. 71, per i quali l'acquirente è tenuto al versamento dell'imposta ex art. 17, comma 2;</li> <li>• beni estratti da un deposito IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93 ai fini dell'utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia.</li> </ul> <p> Come specificato nelle istruzioni l'indicazione non riguarda i beni estratti da un deposito IVA, per i quali l'imposta è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisti di beni intraUE;</li> <li>• acquisti di beni / servizi da soggetti non residenti per i quali l'acquirente / committente deve emettere autofattura ex art. 17, comma 2;</li> </ul>

RIPRODUZIONE VIETATA

<b>TC2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>servizi c.d. "generici" ricevuti da soggetti passivi UE / extraUE per i quali il committente integra la fattura emessa dal prestatore UE ovvero emette l'autofattura;</li> <li>servizi resi nel settore edile da subappaltatori con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a);</li> <li>acquisti di fabbricati (uso abitativo / strumentale) per i quali l'imposta è dovuta dall'acquirente ex art. 17, comma 6, lett. a-bis);</li> <li>acquisti di telefoni cellulari / console da gioco, PC e laptop nonché dispositivi a circuito integrato ex art. 17, comma 6, lett. b) e c);</li> <li>acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relativi ad edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter);</li> <li>acquisti di titoli ambientali ex art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater);</li> <li>acquisti di beni e servizi effettuati da Enti Pubblici nell'esercizio di attività commerciali ex art. 17-ter.</li> </ul>
<b>TC4</b>	<b>IVA (a credito) detraibile</b> , desumibile da rigo TB32.
<b>TC5</b>	Il rigo è riservato agli imprenditori agricoli che hanno effettuato <b>cessioni non imponibili di prodotti agricoli di cui alla Tabella A/I</b> , ai sensi degli artt. 8, comma 1, 38-quater e 72, nonché cessioni di prodotti agricoli intraUE. Come previsto dall'art. 34, comma 9 è possibile rilevare l'IVA "teorica" (detraibile) determinata applicando le <b>percentuali di compensazione</b> che sarebbero applicabili qualora le operazioni fossero state effettuate in Italia.
<b>TC6</b>	<b>IVA detraibile</b> (rigo TC4 + rigo TC5).
<b>TC7</b>	<b>IVA a credito</b> (rigo TC6 – rigo TC3). Ai fini del rimborso / compensazione <b>tale importo deve essere superiore a € 2.582,28</b> .

#### QUADRO TD - REQUISITI E DATI RIMBORSO / COMPENSAZIONE CREDITO IVA

Il quadro si compone delle seguenti 3 Sezioni.

##### Sezione 1 - Sussistenza dei presupposti

QUADRO TD SEZIONE 1 Sussistenza dei presupposti	TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive <sup>1</sup> maggiore del 10%	%	Aliquota media operazioni passive <sup>2</sup>	%
	TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI			Percentuale delle operazioni effettuate	%
	TD3	BENI AMMORTIZZABILI				
	TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI				
	TD5	OPERAZIONI NON SOGGETTE				

Va barrata la casella (da TD1 a TD5) corrispondente alla fattispecie in base alla quale è richiesto il rimborso / compensazione. Nel caso in cui la richiesta sia determinata dal requisito dell'aliquota media ovvero dalla presenza di operazioni non imponibili, va riportata, rispettivamente, l'aliquota media (nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale) e la percentuale delle operazioni effettuate (la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore).

##### Sezione 2 - Rimborso e / o compensazione

SEZIONE 2 Rimborso e/o compensazione	TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	
	TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	

Una volta determinato il credito IVA trimestrale (rigo TC7), il contribuente deve specificare la scelta che intende effettuare (rimborso e/o compensazione), indicando:

- a **rigo TD6** l'ammontare che intende **chiedere a rimborso**;
- a **rigo TD7** l'ammontare da **utilizzare in compensazione**.

RIPRODUZIONE VIETATA

In particolare, si rammenta che il **rimborso** del credito IVA di importo:

- **fino a € 30.000** è erogato senza garanzia e non richiede il visto di conformità.



Nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E, dopo aver confermato quanto già illustrato nella Risoluzione 3.11.2000, n. 165/E, l'Agenzia ha precisato che il predetto limite va calcolato con riferimento alla **somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno**;

- **superiore a € 30.000** richiesto da un **soggetto "non a rischio"**, è erogato alternativamente:
  - **previa prestazione di garanzia**;
  - ovvero
  - **senza garanzia** presentando l'istanza munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la **sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva**;
- **superiore a € 30.000** richiesto da un **soggetto "a rischio"**, è erogato previa prestazione di **garanzia**. È considerato tale il soggetto per il quale ricorrono le seguenti condizioni:
  - a. esercizio dell'**attività d'impresa da meno di 2 anni** (escluse le start up di cui all'art. 25, DL n. 179/2012). Nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E l'Agenzia precisa che tale requisito **non interessa i lavoratori autonomi**.

La stessa Agenzia ha chiarito che:

    - per individuare il periodo di 2 anni **rileva l'effettivo esercizio dell'attività "che ha inizio con la prima operazione effettuata"** (non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA);
    - il termine va riferito ai 2 anni **precedenti la data di richiesta** del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata il 12.4.2021, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l'attività d'impresa sia iniziata prima del 13.4.2019;
  - b. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di **avvisi di accertamento / rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
    - 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
    - 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
    - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;
  - c. presentazione della dichiarazione a rimborso **priva del visto di conformità** (sottoscrizione dell'organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  - d. richiesta di rimborso a seguito di **cessazione dell'attività**.

Al fine della compilazione di **rigo TD7** va considerato che:

- in caso di superamento del limite di € 5.000 annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza;
- il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui (€ 50.000 per le start up innovative) deve presentare il mod. IVA TR **munito del visto di conformità** (sottoscrizione da parte dell'organo di controllo).

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E, il visto di conformità è necessario se l'ammontare del credito richiesto in compensazione è superiore € 5.000 *"anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione"*.

Non è possibile *"prendere a riferimento l'effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia ... ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale"*.

Considerato che la domanda *"viene spontaneamente presentata dal contribuente solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, e l'eccedenza a credito ivi indicata può essere destinata solo a rimborso o in compensazione"* l'Agenzia evidenzia che *"laddove il*



*contribuente voglia destinare l'uso del credito in detrazione, non ha alcun motivo di presentare il modello IVA TR. Non c'è, quindi, ragione di correlare l'obbligo del visto all'effettivo utilizzo del credito in compensazione".*

Con riferimento all'individuazione del limite di € 5.000 la stessa Agenzia, come sopra accennato, specifica che **"il limite di 5.000 euro «annui» per l'apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti"**.

Di conseguenza *"ipotizzando un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l'apposizione del visto di conformità. Se, tuttavia, il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull'istanza deve essere apposto il visto, al di là degli effettivi utilizzi"*.

Come specificato nelle istruzioni il limite di € 5.000 va riferito **"all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno di imposta"**.

Merita altresì evidenziare che nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E l'Agenzia ha specificato che il limite (€ 5.000) va calcolato **distintamente** a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale.

Di conseguenza, il contribuente che dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, **sorti in 2 anni differenti**, potrà utilizzare in compensazione tali crediti (annuale / trimestrali) nello stesso anno, in quanto dispone di 2 **"plafond"** distinti a cui **"attingere"**:

- il primo, riferito al credito annuale;
- il secondo, riferito ai crediti trimestrali.

#### **Esempio 1**



La Giacinto srl nel 2021 dispone dei seguenti crediti da utilizzare in compensazione:

- € 35.000, risultante dal mod. IVA 2021, relativo al 2020;
- € 10.000 e € 17.000, risultanti dal mod. IVA TR del secondo e terzo trimestre 2021.

In tale fattispecie sono individuati i seguenti **"plafond"**:

- il primo riferito al credito annuale (35.000), utilizzabile in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo "6099" (anno di riferimento "2020");
- il secondo riferito alla somma dei crediti trimestrali (27.000), utilizzabile in compensazione nel mod. F24 rispettivamente con i codici tributo "6037" e "6038" (anno di riferimento "2021").



Come specificato nelle istruzioni, il credito IVA (annuale / trimestrale) **maturato dal Gruppo IVA** non può essere utilizzato in compensazione, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

## **SOGGETTI ISA ESONERO VISTO CONFORMITÀ / GARANZIA**

A favore dei **soggetti ISA** che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità **almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018 - 2019** è previsto l'**esonero** dall'apposizione del visto di conformità / prestazione della garanzia **per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E il beneficio in esame riguarda il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2021, relativo al 2020, ovvero del credito IVA dei primi 3 trimestri 2021. La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 17/E ha puntualizzato che



**"l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell'anno 2020"**.

La sussistenza dell'esonero in esame va **evidenziato a rigo TD8 indicando il codice "5" a campo 3**.

A favore dei predetti **soggetti ISA** è previsto altresì l'**esonero** dall'apposizione del visto di conformità per l'**utilizzo in compensazione del credito IVA di importo non superiore a € 50.000 annui**. Analogamente a quanto sopra precisato con riferimento al rimborso, in merito all'utilizzo in compensazione nella citata Circolare n. 17/E l'Agenzia così si esprime:



*“l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione **per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale**, considerato che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle **richieste di compensazione effettuate nel corso dell'anno 2020**”.*

Di fatto, quindi, il limite di € 50.000 **assume rilevanza cumulativa** (credito IVA 2020 e crediti trimestrali 2021).

Rispetto a quanto previsto nella dichiarazione IVA annuale, nel mod. IVA TR per la sussistenza dell'esonero dal visto di conformità in caso di scelta dell'utilizzo in compensazione **non è richiesta l'indicazione di alcuna informazione** (l'indicazione del codice “5” a campo 3 di rigo TD8 è “bloccata” dal diagnostico dell'Agenzia delle Entrate). La sussistenza dell'esonero sarà quindi verificata dall'Agenzia sulla base del risultato desumibile dal mod. ISA presentato dal contribuente.

Il **rigo TD8** va compilato soltanto in caso di **richiesta di rimborso** indicando, tra l'altro, la possibilità di usufruire dell'erogazione prioritaria e dell'esonero dalla garanzia.

### **SOCIETÀ NON OPERATIVE / DI COMODO**

Come previsto dall'art. 30, comma 4, Legge n. 742/94 alle società non operative / “di comodo” è **inibito** richiedere il rimborso / utilizzare in compensazione il credito IVA. Nella Circolare 4.5.2007, n. 25/E, dopo aver evidenziato che la citata disposizione riguarda **esclusivamente il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale**, l'Agenzia ha riconosciuto la possibilità di **richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale**.

Tuttavia, nel caso in cui la società a fine esercizio risulti non operativa / “di comodo” ed abbia richiesto ed ottenuto nel medesimo esercizio un rimborso trimestrale, dovrà **restituire**, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 6, DPR n. 633/72, **quanto ricevuto maggiorato di interessi, senza sanzioni**.

### **EROGAZIONE PRIORITARIA DEL RIMBORSO**

Nella casella 1 “Erogazione prioritaria”, destinata ai soggetti ammessi all'erogazione “**accelerata**” del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, va indicato uno dei seguenti codici a seconda della categoria di appartenenza.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>1</b>	Subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a).
<b>2</b>	Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 – 38.32.10, ossia che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici.
<b>3</b>	Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 – 24.43.00, ossia che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi.
<b>4</b>	Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 – 24.42.00) ossia che producono alluminio e semilavorati.
<b>5</b>	Soggetti che svolgono attività individuate dal codice ATECO 2007 – 30.30.09, ossia che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi.
<b>6</b>	Soggetti che hanno effettuato operazioni soggette a split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (l'erogazione prioritaria è limitata all'IVA relativa a tali operazioni).
<b>7</b>	Soggetti esercenti l'attività individuate dal codice ATECO 2007 – 59.14.00, ossia di proiezione cinematografica.
<b>8</b>	Soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter).

A campo 2 va indicato l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni assoggettate a split payment. Con l'intento di "alleviare" la posizione creditoria dei contribuenti nei confronti dell'Erario, l'art. 8, DM 23.1.2015, rinviando al comma 10 dell'art. 38-bis, DPR n. 633/72, riconosce ai soggetti che effettuano operazioni assoggettate a split payment il **rimborso del credito IVA in via prioritaria**.

In tal caso il credito è prioritariamente rimborsato **"per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni di cui all'articolo 17-ter ..., effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso"**.

Così, ad esempio, qualora il credito IVA del primo trimestre sia pari a € 35.000 e le operazioni assoggettate a split payment siano pari a € 100.000 (IVA 22%), lo stesso potrà essere rimborsato prioritariamente limitatamente ad € 22.000.

### Esonero della garanzia

Il **campo 3** va utilizzato dai contribuenti che non devono prestare la garanzia / beneficiano dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte dell'organo di controllo).

Codice	Descrizione
<b>1</b>	Istanza munita del visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c).
<b>2</b>	Rimborso richiesto da curatori fallimentari e da commissari liquidatori.
<b>3</b>	Rimborso richiesto dalle società di gestione del risparmio ex art. 8, DL n. 351/2001.
<b>4</b>	Rimborso richiesto dai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo ex artt. 3 e seguenti, D.Lgs. n. 128/2015.
<b>5</b>	Rimborso richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono <b>esonerati dall'apposizione del visto di conformità</b> ovvero <b>dalla prestazione della garanzia</b> per i rimborsi per un importo non superiore a € 50.000 annuo, ex art. 9-bis, comma 11, lett. b), DL n. 50/2017.

### ATTESTAZIONE CONDIZIONI PATRIMONIALI

**Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA \_\_\_\_\_

Come sopra accennato, l'attestazione dei requisiti patrimoniali e della regolarità contributiva da parte di un **soggetto "non a rischio"** che richiede un rimborso superiore a € 30.000 senza garanzia riguarda i seguenti elementi:

- a. il **patrimonio netto non è diminuito**, rispetto all'ultimo anno, **di oltre il 40%**; il valore degli immobili iscritti non si è ridotto, rispetto all'ultimo anno, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili. Nella citata Circolare n. 32/E l'Agenzia evidenzia che le predette informazioni vanno rilevate dalle risultanze contabili

dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla presentazione dell'istanza, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato.



Per i **soggetti che non adottano la contabilità ordinaria**, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto;

- b. per le società di capitali non quotate **non risultano cedute**, nell'anno precedente la richiesta, **azioni / quote** della società stessa **per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale**. Nella citata Circolare n. 32/E l'Agenzia ha evidenziato che ai fini del computo dell'anno precedente va fatto riferimento alla data di richiesta del rimborso.

La stessa Agenzia nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E ha precisato che è irrilevante la circostanza che il soggetto ceda le azioni / quote nell'ambito dello stesso gruppo, in quanto il requisito della solidità patrimoniale previsto dalla norma verrebbe comunque meno in capo al soggetto richiedente. Conseguentemente la presenza di cessioni superiori alla predetta percentuale, anche nell'ambito dello stesso gruppo, si riflette sulla necessità per il contribuente di prestare la prescritta garanzia;

- c. sono stati **eseguiti i versamenti dei contributi** previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione della Sezione in commento. Il soggetto che provvede all'invio dell'istanza dovrà conservare la dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e la copia del documento d'identità dello stesso.

## VISTO DI CONFORMITÀ

Visto di conformità									
TD8	<table border="0"> <tr> <td>Codice fiscale del responsabile del C.A.F.</td> <td><input type="text"/></td> <td>Codice fiscale del C.A.F.</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Codice fiscale del professionista</td> <td><input type="text"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	<input type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F.	<input type="text"/>	Codice fiscale del professionista	<input type="text"/>		
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	<input type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F.	<input type="text"/>						
Codice fiscale del professionista	<input type="text"/>								
<p style="text-align: center;">Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997</p> <p style="text-align: right;">FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</p>									

Nel riquadro in esame va riportato il codice fiscale del CAF e del relativo responsabile / professionista abilitato che appone il visto di conformità.

Nelle istruzioni del mod. IVA TR è presente una specifica tabella che riepiloga le fattispecie per le quali il visto di conformità **non si considera validamente rilasciato**. La tabella è analoga a quella contenuta nelle istruzioni del mod. IVA 2021.

Anche per il mod. IVA TR è necessario quindi porre attenzione al "collegamento" tra il soggetto che appone il visto e il soggetto che invia il modello. A tal fine è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla dichiarazione IVA annuale (Informativa SEAC [22.2.2021, n. 55](#)).

## SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Sottoscrizione organo di controllo			
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	<input type="text"/>

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Il riquadro in esame va utilizzato dai soggetti che, **in alternativa** all'apposizione del visto di conformità, fanno sottoscrivere l'istanza in esame dall'organo incaricato del controllo contabile.

In particolare, nel campo "Soggetto" va indicato uno dei seguenti codici.

Codice	Descrizione
1	Revisore contabile
2	Responsabile della revisione (socio / amministratore) se l'organo di controllo è una società di revisione. In tal caso va riportato il codice fiscale della stessa società
3	Società di revisione (non va compilato il corrispondente campo "FIRMA")
4	Ciascun membro del collegio sindacale

Nella citata Circolare n. 32/E l'Agenzia ha precisato che l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) è **correlata all'importo richiesto a rimborso** e non all'ammontare complessivo del credito.



In merito alla **verifica del limite di € 30.000**, va considerato che lo stesso, come sopra accennato, è **riferito all'intero anno**.

Così, ad esempio, qualora il contribuente abbia presentato un'istanza di rimborso per il primo trimestre per un importo di € 25.000 senza apposizione del visto e successivamente un'altra per il secondo trimestre di € 6.000, in relazione a quest'ultima richiesta lo stesso deve disporre, per evitare la garanzia, sia del visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

### Sezione 3 - Ente o società partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo

SEZIONE 3  
Ente o società  
partecipante  
alla liquidazione  
dell'IVA di gruppo

TD9 Partita IVA del soggetto in possesso  
dei requisiti per la richiesta di rimborso  
o per la compensazione

Rimborso

La Sezione in esame va compilata esclusivamente in caso di richiesta di rimborso / utilizzo in compensazione del credito risultante dalle **annotazioni periodiche IVA di gruppo**.

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO (QUADRO TE)

Tale quadro (rieiepilogativo) è riservato alla società controllante per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA di gruppo.

### ESEMPLIFICAZIONI

#### Esempio 2



La Margherita srl nel primo trimestre 2021 ha registrato le seguenti operazioni:

- cessioni interne € 300.000 (IVA 22%)
- cessioni intraUE € 500.000 (non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93)
- esportazioni € 200.000 (non imponibili ex art. 8, DPR n. 633/72)
- acquisti interni € 380.000 (IVA 22%)
- acquisti con dich. d'intento € 180.000

La società ha conseguito i seguenti punteggi ISA.

2018	2019	Media 2018 - 2019
7	8	7,5

RIPRODUZIONE VIETATA



QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
TA1					
TA2					
TA12				10	
TA13				12,3	
TA14			300.000 0 0	22	66.000 0 0
TA20	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni				
TA21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter				
TA22	TOTALE (col. 1, somma dei righe da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righe da TA1 a TA14)		300.000 0 0		66.000 0 0
TA23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	di cui differenza di imposta			2	
TA24	TOTALE (TA22 col. 2 + TA23 campo 1)		500.000 + 200.000		66.000 0 0
TA30	Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie				700.000 0 0
TA31	Altre operazioni				
TA32	TOTALE (somma dei righe TA22 col. 1, TA30 e TA31)		1.000.000 0 0		
TA33	Cessioni di beni ammortizzabili imponibili				

QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
TB1					
TB2					
TB12				10	
TB13				12,3	
TB14			380.000 0 0	22	83.600 0 0
TB20	TOTALE (somma dei righe da TB1 a TB14)		380.000 0 0		83.600 0 0
TB21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	di cui differenza di imposta			2	
TB22	TOTALE (TB20 col. 2 + TB21 campo 1)				83.600 0 0
TB30	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta				
TB31	Percentuale di detrazione				
TB32	IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE				83.600 0 0
TB33	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili				

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO		1	DEBITI	CREDITI
TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24)		66.000 0 0	
TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente			
TC3	IVA a debito (somma dei righe TC1 e TC2)		66.000 0 0	
TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32)			83.600 0 0
TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)			
TC6	IVA detraibile (somma dei righe TC4 e TC5)			83.600 0 0
TC7	IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3)			17.600 0 0

QUADRO TD SEZIONE 1 Sussistenza dei presupposti		1	ALIQUOTA MEDIA	2	ALIQUOTA MEDIA	3
TD1	ALIQUOTA MEDIA		Aliquota media operazioni attive 1	%	Aliquota media operazioni passive 2	%
TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	X				
TD3	BENI AMMORTIZZABILI					
TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI					
TD5	OPERAZIONI NON IMPOSTATE					
TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO					
TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE					17.600 0 0

SEZIONE 2 Rimborso e/o compensazione		1	2	3
Erogazione prioritaria			Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter	Esonero garanzia

Considerato che la società ha ottenuto un punteggio di affidabilità pari a 8 per il 2019 la stessa può beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità (tale situazione sarà verificata direttamente dall'Agenzia delle Entrate in sede di utilizzo del credito tramite il mod. F24).

### Esempio 3



La ditta Gelsomino srl nel primo trimestre 2021 ha registrato le seguenti operazioni:

- cessioni € 200.000 (IVA 22%)
- cessioni a Enti Pubblici (split payment) € 300.000 (IVA 22%)
- acquisti € 550.000 (IVA 22%)

QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
TA1					
TA2					
TA12				10	
TA13				12,3	
TA14		200.000 0 0		22	44.000 0 0
TA20	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni				
TA21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter	300.000 0 0			
TA22	TOTALE (col. 1, somma dei righe da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righe da TA1 a TA14)	500.000 0 0			44.000 0 0
TA23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
TA24	TOTALE (TA22 col. 2 + TA23 campo 1)				44.000 0 0
TA30	Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie				
TA31	Altre operazioni				
TA32	TOTALE (somma dei righe TA22 col. 1, TA30 e TA31)	500.000 0 0			
TA33	Cessioni di beni ammortizzabili imponibili				

QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
TB1					
TB2					
TB12				10	
TB13				12,3	
TB14		550.000 0 0		22	121.000 0 0
TB20	TOTALE (somma dei righe da TB1 a TB14)	550.000 0 0			121.000 0 0
TB21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
TB22	TOTALE (TB20 col. 2 + TB21 campo 1)				121.000 0 0
TB30	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta				
TB31	Percentuale di detrazione				
TB32	IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE				121.000 0 0
TB33	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili				

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO		1	DEBITI	CREDITI
TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24)		44.000 0 0	
TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente			
TC3	IVA a debito (somma dei righe TC1 e TC2)		44.000 0 0	
TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32)			121.000 0 0
TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)			
TC6	IVA detraibile (somma dei righe TC4 e TC5)			121.000 0 0
TC7	IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3)			77.000 0 0

QUADRO TD SEZIONE 1 Sussistenza dei presunti		1	ALiquota MEDIA	2	ALiquota MEDIA
TD1	X ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive 1	9 6 8	%	Aliquota media operazioni passive 2
TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	Percentuale delle operazioni effettuate		%	

TA22 campo 2 / TA22 campo 1 x 100 x 1,1 = 44.000 / 500.000 x 100 x 1,1 → 9,68%

SEZIONE 2 Rimborso e/o compensazione		1	IMPOSTA	2	ESONERO
TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		77.000 0 0		
TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE				
Erogazione prioritaria	6	Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter	66.000 0 0	Esonerazione garanzia	1

**Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☒ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☒ b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☒ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA **Carlo Azzurri**

**Visto di conformità**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. **RSSMSM70H06L219** Codice fiscale del C.A.F. **Massimo Rossi**

Codice fiscale del professionista **RSSMSM70H06L219**

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA **Massimo Rossi**

RIPRODUZIONE VIETATA

Considerato che l'importo chiesto a rimborso è superiore a € 30.000 è possibile evitare la garanzia presentando l'istanza munita del "visto" e dell'attestazione da parte della società.

La presenza di operazioni assoggettate a split payment consente di beneficiare dell'erogazione del rimborso in via prioritaria.

#### TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA TR

Il mod. IVA TR va presentato **in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo** al trimestre di riferimento.

Credito IVA	Termine di presentazione mod. IVA TR	Codice tributo mod. F24
<b>Primo</b> trimestre 2021	<b>30.4.2021</b>	<b>6036</b>
<b>Secondo</b> trimestre 2021	<b>31.7.2021</b>	<b>6037</b>
<b>Terzo</b> trimestre 2021	<b>2.11.2021</b> (il 31.10 cade di domenica)	<b>6038</b>

Come sopra accennato, analogamente a quanto previsto per il credito IVA annuale, per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del **credito IVA trimestrale per importi**:

<b>Pari o inferiori a € 5.000 annui</b>	Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, <b>senza attendere il decimo giorno successivo</b> a quello di presentazione dell'istanza. Si rammenta che la compensazione può essere operata soltanto dopo aver presentato il mod. IVA TR.
<b>Superiori a € 5.000 annui</b>	Può essere effettuato: – a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza; – esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate.

#### Esempio 4



La Rossi srl ha maturato, nel primo trimestre 2021, un credito IVA pari a € 3.000.

La società ha inviato il relativo mod. IVA TR il 6.4.2021. Il 16.4.2021 tale credito è stato utilizzato in compensazione tramite il mod. F24.

Ipotizzando che il credito IVA del secondo trimestre sia pari a € 7.000:

- l'utilizzo di € 2.000 (5.000 – 3.000) può essere effettuato senza attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA TR;
- l'utilizzo dei restanti € 5.000 (7.000 – 2.000) potrà avvenire soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA TR.

#### Esempio 5



La Viola srl ha maturato, nel primo trimestre 2021, un credito IVA pari a € 8.200, che intende utilizzare interamente per il versamento delle ritenute d'acconto operate su compensi di lavoro autonomo.

La società invia il mod. IVA TR il 13.4.2021. Il credito può essere utilizzato in compensazione:

- fino a € 5.000 dal 14.4.2021;
- per il residuo € 3.200 (8.200 – 5.000) a decorrere dal 23.4.2021.

Si rammenta infine che il credito trimestrale che si intende **utilizzare in compensazione nel mod. F24** concorre al raggiungimento del **limite annuo di € 700.000 (1.000.000** per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto).



Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 20.7.2004, i crediti IVA trimestrali sono **soggetti al limite annuale** di € 700.000 / 1.000.000 **se utilizzati in compensazione**, mentre **non vi sono limiti se richiesti a rimborso**.

#### INTEGRAZIONE / RETTIFICA DEL MOD. IVA TR

Relativamente alla possibilità di integrare / modificare il mod. IVA TR:

- nella Risoluzione 11.11.2014, n. 99/E, l'Agenzia ha precisato che con un mod. IVA TR "integrativo" il contribuente può modificare la destinazione del credito IVA da compensazione a rimborso o viceversa, **entro il termine di (effettivo) invio della dichiarazione IVA annuale**.  
In particolare *"la modifica di utilizzo del credito ... deve ... trovare esposizione nella dichiarazione IVA annuale e, pertanto, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione"*;
- nella citata Circolare n. 35/E, la stessa Agenzia, dopo aver ribadito che la modifica di destinazione può essere effettuata:
  - solo ed esclusivamente entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  - a condizione che non sia già avvenuto il rimborso / compensazione;ha chiarito che è possibile **modificare i dati del quadro TD "con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione"** [n. 99/E] con riferimento:
  - al **presupposto per ottenere il rimborso**;
  - alla **richiesta di esonero** dalla presentazione della **garanzia** (in tal caso il nuovo mod. IVA TR *"dovrà recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi"*);
  - alla **sussistenza dei requisiti** per accedere all'**erogazione prioritaria**.

La questione è stata affrontata anche con la Risoluzione 14.11.2018, n. 82/E, nell'ambito della quale l'Agenzia, non ravvisando ostacoli di tipo normativo / procedurale, **consente l'integrazione / rettifica del mod. IVA TR entro il 30.4 di ogni anno** qualora:

- la stessa sia **riferita esclusivamente all'integrazione / modifica di elementi** (ad esempio, richiesta di esonero dalla garanzia, apposizione del visto di conformità, attestazione dei requisiti contributivi / patrimoniali) **che non incidono** sulla destinazione / ammontare del credito trimestrale;
- **il credito IVA non** sia già stato **rimborsato / compensato**.

Al sussistere di tali condizioni:

- **non è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA "sostitutiva nei termini"** (gli elementi modificati / integrati, infatti, non incidono sul contenuto della dichiarazione);
- per l'integrazione / correzione degli elementi in esame **non è applicabile alcuna sanzione**.

Merita tuttavia evidenziare che nel caso in cui sia stato utilizzato in compensazione il credito trimestrale in presenza di un mod. IVA TR privo del visto di conformità (utilizzo improprio del credito) è applicabile la sanzione di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/97 (30% del credito utilizzato) con la possibilità di regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento.

